

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL FONDO SPECIALE DI GARANZIA
A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI IN CONDIZIONI DI DISAGIO
ECONOMICO**

LEGGE REGIONE PIEMONTE 24 DICEMBRE 2009, N. 34

TRA

FINPIEMONTE S.p.A., con sede in Torino, Galleria San Federico n. 54, capitale sociale Euro 19.927.297,00 i.v., con codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino 01947660013, in persona dell'arch. Maria Cristina Perlo, nata a Cuneo l' 8 luglio 1956, Direttore Generale a ciò facoltizzata per procura a rogito Notaio Andrea Ganelli di Torino in data 7 maggio 2009 repertorio n. 14949 e domiciliata per la carica in Torino presso la sede sociale (nel seguito Finpiemonte)

E

La Banca _____ con sede in _____, _____,
rappresentata dal _____
(nel seguito Banca)

e quando congiuntamente Parti

PREMESSO

- a) che con Legge della Regione Piemonte N. 34 del 24 dicembre 2009 "*Norme straordinarie a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico. Fondo Speciale di garanzia*", è stato istituito un "Fondo speciale di garanzia a sostegno dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico" per far fronte alle conseguenze sociali della crisi che in Piemonte investe il sistema delle imprese e sostenere i lavoratori che non percepiscono da tempo la retribuzione;
- b) che il Fondo persegue l'obiettivo di favorire senza oneri a carico dei lavoratori la concessione da parte delle Banche aderenti di *anticipazioni parziali del trattamento retributivo maturato e non percepito* che i lavoratori vantano nei confronti delle imprese in ritardo nel pagamento degli stipendi;
- c) che alle Banche viene offerta la garanzia della restituzione dei prestiti accordati mediante l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale;
- d) che l'ammontare delle anticipazioni assistite dal Fondo di garanzia non potrà essere superiore a 1,25 volte il valore del Fondo stesso;
- e) che con D.G.R. n. 81-13021 del 30 dicembre 2009 è stato approvato il Regolamento e costituito il Fondo Speciale di garanzia con una dotazione iniziale di € 3.000.000,00, di cui circa euro 200.000,00 destinati alla copertura degli interessi e degli altri oneri;
- f) che con la medesima Deliberazione la Giunta Regionale ha inoltre individuato Finpiemonte, società finanziaria regionale *in house*, quale soggetto gestore del Fondo speciale di garanzia in oggetto;
- g) che con Determinazione Dirigenziale numero 8 del 15 gennaio 2010 della Direzione Attività Produttive della Regione Piemonte è stato approvato il Bando e con Determinazione Dirigenziale numero 398 del 31 dicembre 2009 la dotazione di € 3.000.000,00 del Fondo è stata impegnata a favore di Finpiemonte;
- h) che per la gestione della presente Convenzione, Finpiemonte si avvarrà di una Banca Tesoriera, presso la quale saranno depositati i fondi pubblici da utilizzare per la concessione delle agevolazioni e saranno gestiti tutti i movimenti contabili derivanti dall'applicazione del Bando.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- (Premesse)

Tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - (Oggetto)

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Banca e Finpiemonte volti all'erogazione da parte della Banca dei finanziamenti a favore dei lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico per non aver percepito la retribuzione pari o superiore a tre mesi di stipendio, e alla contestuale concessione da parte di Finpiemonte della garanzia fideiussoria, con l'intervento del Fondo speciale di garanzia regionale di cui in premessa, il tutto secondo quanto meglio disciplinato nel Bando di cui al punto g) delle premesse.

Art. 3 - (Procedimento per l'accesso alle agevolazioni)

1. Le richieste di finanziamento, con contestuale richiesta di accesso alla garanzia, dovranno essere presentate alla Banca secondo le modalità e la modulistica stabilite nel Bando.
2. La Banca valuterà la correttezza e completezza della documentazione prodotta e avvierà la propria istruttoria di merito creditizio, con facoltà di richiedere ai soggetti ogni altra documentazione ritenuta a tal fine necessaria in piena autonomia di giudizio.
3. La Banca dovrà presentare a Finpiemonte le richieste di concessione della garanzia entro il termine massimo di 7 giorni dalla presentazione della domanda da parte del lavoratore beneficiario.
4. Al termine della procedura di istruttoria la Banca comunicherà a Finpiemonte, mediante l'utilizzo di moduli e strumenti standard appositamente predisposti e forniti da Finpiemonte quanto segue:

A. in caso di esito positivo:

- i dati del lavoratore beneficiario;
- l'importo del finanziamento accordato;
- il tasso di interesse annuo fisso (non superiore al 2,5 %), il costo delle spese accessorie del finanziamento, bolli compresi (complessivamente non superiore ad euro 50,00 annui);
- il modello di adeguata verifica della clientela;

B. in caso di esito negativo: la comunicazione motivata di non conclusione dell'operazione.

In entrambi i casi dovranno essere forniti dalla Banca, tramite gli strumenti sopra citati, i dati richiesti da Finpiemonte relativi alle domande presentate dai beneficiari alla Banca. A tal proposito si precisa che per quanto riguarda i dati della domanda e del lavoratore beneficiario si dovrà utilizzare una procedura telematica, tramite web, appositamente predisposta da Finpiemonte, mentre la delibera bancaria (sempre su modulo fornito da Finpiemonte), contenente i dati relativi al finanziamento di cui sopra e firmata dalla Banca, dovrà essere inviata a mezzo fax al numero 011.57.17.842.

5. In caso di esito positivo dell'istruttoria bancaria di cui al precedente punto 4.A, Finpiemonte, verificata la sussistenza in capo al datore di lavoro dei requisiti previsti dal Bando, trasmetterà alla Banca per il

perfezionamento del finanziamento la garanzia fideiussoria a carico del Fondo con efficacia dalla data di erogazione del finanziamento e per la durata di un anno dalla erogazione stessa.

6. La Banca perfeziona il finanziamento ed entro il 30/04/2010 renderà a Finpiemonte l'elenco delle operazioni erogate, con le relative specifiche idonee ad individuare l'operazione garantita (data di erogazione, beneficiario, capitale, interessi, misura del tasso, durata, conto corrente del beneficiario ecc), richiedendo contestualmente per ogni operazione le spese accessorie del finanziamento di cui all'art. 7.2 del Bando.

Art. 4 - (Caratteristiche dell'anticipazione e della garanzia)

1. La forma tecnica dell'anticipazione consisterà in un finanziamento a scadenza per un importo non superiore a Euro 2.500,00.
2. Il finanziamento dovrà avere durata massima di 12 mesi (dodici mesi) e il rimborso dello stesso avverrà in un'unica soluzione.
3. Al finanziamento verrà applicato un tasso di interesse annuo fisso non superiore al 2,50% (tasso valido per tutti i contratti stipulati entro il 31/03/2010). Le spese accessorie del finanziamento, bolli compresi, non potranno superare la cifra forfetaria di Euro 50,00 nei 12 mesi. Il pagamento degli interessi e di eventuali altri oneri troverà copertura nel Fondo, nei limiti previsti dal Bando.
4. La garanzia fideiussoria è concessa con le seguenti modalità:
 - per il 100% del finanziamento erogato;
 - in ogni caso nel limite di 2.500,00 euro di garanzia per ciascun beneficiario ammesso;
 - per la durata massima di 12 mesi, dall'erogazione;
 - il rimborso parziale del prestito comporta una progressiva proporzionale riduzione automatica, senza necessità di benestare della Banca, della fideiussione in relazione al progressivo rimborso operato dal beneficiario in favore della Banca;
 - la garanzia fideiussoria riguarda sempre e in ogni caso il solo capitale erogato e non si estende ad interessi e/o altri oneri.
5. A garanzia dell'adempimento dell'obbligo di restituzione del finanziamento accordato dalla Banca, il lavoratore beneficiario si impegna a domiciliare, in via irrevocabile ed esclusiva, presso la Banca l'accredito delle somme che successivamente gli saranno erogate dal datore di lavoro. A tale riguardo, al momento dell'ottenimento del finanziamento, il lavoratore comunicherà con raccomandata al datore di lavoro il numero di conto corrente su cui accreditare gli importi dovuti. Il Lavoratore beneficiario si impegna altresì a comunicare alla Banca l'avvenuto accredito degli stipendi arretrati, oggetto della anticipazione e pertanto la Banca è autorizzata a trattenere le somme stesse a decurtazione/estinzione del finanziamento. Le eventuali somme che residueranno saranno liberamente disponibili al lavoratore.
6. La Banca accetta, in accordo a quanto specificato in premessa, un moltiplicatore pari a 1,25 per la concessione delle garanzie prestate da Finpiemonte, nel limite delle disponibilità del Fondo, che risulta pari a 3 milioni di euro (di cui circa euro 200.000,00 destinati alla copertura degli interessi e degli altri oneri di cui al precedente comma 3). L'intervento dei fondi pubblici (e di Finpiemonte), in caso di escussione delle garanzie, è quindi limitato alla dotazione del Fondo.
7. Finpiemonte concederà la garanzia fideiussoria, che sarà irrevocabile ed incondizionata, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del beneficiario. In caso di inadempimento del beneficiario, Finpiemonte onorerà l'impegno a pagare a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il prestito e nei limiti di quanto ancora non rimborsato (tramite raccomandata con ricevuta di ritorno).

8. La Banca si obbliga a comunicare a Finpiemonte l'intervenuto rimborso del finanziamento da parte del Lavoratore beneficiario. Inoltre, in riferimento a quanto previsto nell'art. 7.2 del Bando, la Banca si obbliga a comunicare a Finpiemonte l'importo versato dal Lavoratore in termini di interessi, unitamente all'indicazione del conto corrente del Lavoratore sul quale Finpiemonte potrà procedere all'accredito di detto importo
9. Al fine di escutere la garanzia fideiussoria, la Banca si obbliga a:
 - a. comunicare a Finpiemonte, alla scadenza del finanziamento, l'importo in linea capitale non rimborsato dando evidenza di eventuali tentativi di recupero avviati;
 - b. comunicare a Finpiemonte l'eventuale richiesta di risoluzione anticipata del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca (anche conseguente a intervenuta revoca del beneficio comunicata da Finpiemonte ai sensi dell'art. 8 del Bando; per beneficio si intende il rilascio di una garanzia a costo zero e il pagamento alla Banca dell'interesse annuo fisso non superiore a 2,50% e spese accessorie non superiori a euro 50,00 a carico del Fondo) nei confronti del beneficiario, entro 30 giorni dalla richiesta stessa, dando motivazione della risoluzione ed evidenza di eventuali tentativi di recupero avviati.
10. La garanzia è escutibile a prima richiesta da far pervenire a Finpiemonte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi da parte della Banca entro 60 giorni dalla scadenza del Finanziamento, di cui al precedente punto 9 lett. a) ovvero dalla risoluzione del contratto di finanziamento effettuata dalla Banca nei confronti del beneficiario nell'ipotesi di cui al precedente punto 9 lett. b). Finpiemonte riconoscerà alla Banca gli eventuali interessi di mora dalla data di scadenza del finanziamento fino alla data di effettivo rimborso derivante dalla escussione della garanzia, in ogni caso non superiori al tasso applicato al finanziamento.
11. La Banca decade dalla garanzia fideiussoria in caso di mancato rispetto delle tempistiche di cui ai precedenti punti 9 e 10, nonché qualora siano riscontrate irregolarità o incompletezza della modulistica assunta dalla Banca, ai sensi di quanto previsto dal Bando.
12. Nella richiesta di escussione dovrà risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza.
13. La garanzia prestata da Finpiemonte è pagata, previo il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, su richiesta della Banca, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Art. 5 – (Inadempienza beneficiario)

1. In caso di revoca del beneficio da parte di Finpiemonte, si applicherà quanto previsto all'articolo 8 del Bando in premessa. In ogni caso la garanzia mantiene la propria efficacia nei confronti della Banca.
2. La copertura delle eventuali perdite accertate sarà effettuata attingendo alle risorse del Fondo e quindi nei limiti e fino ad esaurimento del Fondo stesso.

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

1. La Banca, oltre a tutte le obbligazioni contenute nella presente Convenzione, si obbliga altresì, a comunicare contestualmente a Finpiemonte, e comunque non oltre 30 giorni, l'avvenuta estinzione anticipata o rimborso del finanziamento, l'eventuale risoluzione del contratto di finanziamento ed ogni altra informazione di cui la Banca stessa sia a conoscenza e che sia rilevante ai fini del venir meno o della decadenza dell'agevolazione pubblica, comunicando altresì le decisioni assunte, al fine di consentire a Finpiemonte la valutazione degli eventuali provvedimenti da intraprendere.

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

1. Non è consentita la cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta di Finpiemonte, che in ogni caso si riserva in questa ipotesi la facoltà di revocare la fideiussione.
2. In caso la Banca deliberante sia interessata da operazioni di riorganizzazione societaria (acquisizione, vendita, scissione, etc...), il nuovo soggetto subentra in ogni obbligazione derivante dalla presente convenzione. Anche in tale situazione dovrà essere fornita immediata comunicazione a Finpiemonte.

Art. 8 - (Prova delle somme dovute)

1. Al fine dell'accertamento delle somme dovute, a titolo di fideiussione per la sola quota capitale, dovute faranno stato e prova, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca.

Art. 9 - (Durata – Recesso)

1. La presente convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e sarà valida per 2 anni, fatta salva la possibilità di essere eventualmente prorogata, previo consenso delle Parti e per iscritto, per specifiche esigenze di gestione. Resta in ogni caso inteso che, anche alla sua scadenza, la Convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.
2. E' riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione mediante l'invio di lettera raccomandata con almeno tre mesi di preavviso. Nel caso di recesso la convenzione rimarrà in essere per i rapporti in corso e fino ad esaurimento degli stessi.

Art. 10 - (Modifiche alla convenzione)

1. Tutte le modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto.

Art. 11 - (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle in merito alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Torino.

Art. 12 - (Spese)

1. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso. Qualunque spesa, imposta e tassa e qualsivoglia onere fiscale derivante dalla presente convenzione è a carico di Finpiemonte.

Art. 13 - (Domiciliazione - Comunicazioni)

1. Ai fini della presente convenzione le Parti eleggono domicilio rispettivamente:

- FINPIEMONTE S.p.A. – Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
- BANCA _____ presso la propria sede sita in _____

2. Ogni comunicazione tra le parti dovrà essere inviata per lettera o fax ai seguenti indirizzi:

- per FINPIEMONTE:
Galleria San Federico 54 – 10121 Torino
Fax: 011 54.57.59
- per la BANCA
via _____
fax _____

Torino, _____, _____

Finpiemonte S.p.A.

Banca

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341-1342 c.c. si dichiara di avere esatta conoscenza di ciascuna delle clausole e condizioni contenute nella presente Convenzione, di approvarle espressamente tutte e, in particolare, si dà autonoma ed ulteriore approvazione alle seguenti clausole:

Art. 5 - (Inadempienza beneficiario)

Art. 6 - (Obbligazioni della Banca – informativa)

Art. 7 – (Divieto di cessione del credito)

Art. 9 - (Durata – Recesso)

Art. 11 – (Foro competente)

Letto, confermato e sottoscritto.

_____, il _____

Banca